

Il nuovo Esame di Stato

di Giuseppe Bonelli

I principi ispiratori alla base del nuovo Esame

Il nuovo Esame di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado nasce dall'intervento normativo operato dalla delega sulla valutazione contenuta nella legge 107 del 2015, la cosiddetta legge della "Buona scuola". La Delega (Decreto legislativo 62 del 2017) aveva inizialmente la finalità politica di rivedere l'impostazione incentrata sul voto numerico del precedente intervento normativo in materia: il Dpr 122/09 varato dal Ministro Gelmini.

Tuttavia le vicende politiche dell'ultimo scorcio della scorsa legislatura hanno attenuato il significato politico della delega, che ha assunto nella propria redazione finale una natura piuttosto ricognitiva dell'esistente, limitandosi a recepire le sollecitazioni che negli ultimi anni la vigilanza ispettiva sugli esami di fine ciclo e il contenzioso legato alle valutazioni finali avevano suggerito.

Queste osservazioni, tuttavia, hanno avuto un peso notevole nella terza parte del Decreto legislativo 62/17, dedicata all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, che ha visto un sensibile cambiamento a partire dalla volontà di **allineare l'impianto di esame alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida degli Istituti tecnici e professionali**, che dal 2010 costituiscono il punto di riferimento formale per la progettazione educativa di questo ciclo.

La principale novità: valutare le competenze

L'innovazione maggiore consiste nell'ingresso formale nell'impianto dell'esame della **valutazione delle competenze** acquisite al termine del ciclo. In tal senso anche il dibattito nato dall'intervento legislativo successivo, che ha rinviato di un anno i prerequisiti di ammissione previsti - svolgimento delle prove Invalsi di quinta e frequenza delle ore di ex alternanza - ha di fatto distolto l'attenzione sul punto qualificante della riforma in termini didattici, anche se ha avuto paradossalmente il pregio di impegnare politicamente il nuovo Ministro a rendere il più possibile efficiente la messa in opera del restante percorso.

Come del resto la stessa riforma berlingueriana dell'esame aveva previsto, lo scopo è quello di richiamare gli insegnanti, attraverso la forma di valutazione finale del percorso, a impostare l'intero impianto formativo sulle modalità di svolgimento dell'esame finale. In questo caso si tratta quindi di fornire agli studenti, anche durante l'anno, occasioni e verifiche nelle quali mettere alla prova sul campo quanto hanno appreso, affinché possano rielaborare autonomamente i contenuti e non limitarsi a riesporli.

Non si tratta del resto di un'assoluta innovazione, in quanto già da alcuni anni le scuole sono chiamate a fornire agli studenti, al termine del primo biennio, la certificazione delle competenze maturate, tuttavia questo adempimento era rimasto sino a oggi scollegato dalla valutazione curricolare, che peraltro resta ancora disciplinata dal Dpr 122, mentre d'ora in avanti la verifica delle competenze dovrà essere tenuta presente anche nel triennio successivo e, di fatto, determinare l'intera modalità di valutazione finale degli studenti.

La valutazione di un percorso pluriennale

Attraverso questa chiave di lettura si comprendono forse in maniera più chiara le modifiche introdotte, a partire dall'**aumento del peso riservato al curriculum scolastico**, proprio nella direzione di una valutazione finale che valorizzi l'intero percorso dello studente. Tale implemento è stato una costante nella storia dell'evoluzione normativa dell'attuale esame, introdotto nel 1997 dall'allora Ministro Luigi Berlinguer, proprio a dimostrare come questa prova non sia tanto o non sia più una verifica formale finalizzata al conseguimento di un titolo di studio, quanto la validazione di tutto un percorso pluriennale.

Un ulteriore indizio della volontà di valorizzare il percorso dello studente rispetto alla prestazione resa in sede di esame è la revisione dell'attestato finale di esame, che viene connesso al supplemento Europass, collegato al quadro europeo delle competenze (EQF).

La prima prova d'esame è incentrata sulla competenza linguistica

In questa luce vanno lette anche le modifiche apportate alla prima prova di esame dal decreto ministeriale 769/18. Esso ribadisce che gli obiettivi di apprendimento dell'italiano nel quinto anno della scuola secondaria di secondo grado riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale sia dalle Indicazioni nazionali per i licei. Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti", per la letteratura di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". In pratica la prova è incentrata sulla **competenza della lingua** più che su quella disciplinare. Da qui la completa revisione delle precedenti tipologie di prove, che vengono ridisegnate come segue:

- Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
- Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo
- Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale previsti all'art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.

Il Ministero ha fornito formali indicazioni circa i contenuti e le modalità di valutazione della prova, prima attraverso la nota 3050 del 4 ottobre, che riprende i lavori della Commissione istruttoria presieduta dal noto linguista Luca Serianni, e poi attraverso il Quadro di Riferimento per la redazione e lo svolgimento della prova, allegato al Decreto.

Gli indicatori per la valutazione della prima prova

Altra importante innovazione introdotta dalla riforma è la definizione in via preliminare del peso dei singoli indicatori nella valutazione finale della prova, per la quale si avranno a disposizione 20 punti. Il Quadro di riferimento allegato al decreto assegna infatti agli elementi di valutazione specifici di ciascuna tipologia 40 punti, che la Commissione, con apposita verbalizzazione, dovrà preliminarmente suddividere tra i vari elementi. Altri 60 punti andranno invece distribuiti tra gli indicatori generali, comuni a tutte e tre le tipologie di prove.

La Commissione dovrà preliminarmente assegnare un punteggio a ciascun indicatore. Al termine della valutazione di ciascuna prova, pertanto, alla stessa verrà assegnato in una prima fase un punteggio in 100/100 che poi, mediante una divisione per 5 con successivo arrotondamento se necessario, sarà ricondotto al voto finale in ventesimi.

Questo complesso meccanismo, differente da quello di valutazione della seconda prova, per la quale i pesi dei singoli indicatori sono già definiti dagli allegati al decreto, nasce dalla natura universale del compito di italiano: esso infatti, seppure con la molteplicità di tracce proposte, è predisposto in forma unica per tutti gli indirizzi di studio presenti nella scuola secondaria di secondo grado, pertanto le Commissioni saranno chiamate a tarare i singoli punteggi degli indicatori sulla specificità dell'indirizzo di studio che dovranno esaminare, esaltando gli indicatori più rispondenti alle indicazioni nazionali o alle linee guida specifiche di quell'indirizzo.

Il Ministero ha fornito alcuni esempi di tracce, ai quali sono seguite vere e proprie simulazioni della prova su scala nazionale per preparare studenti e docenti al cambiamento (reperibili al seguente link:

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/default.htm

Il colloquio

Analoga attenzione andrà posta nella scelta dei "materiali" che la Commissione, come previsto dal decreto ministeriale 37 del 2019, dovrà predisporre in vista del colloquio che concluderà l'Esame, avendo come riferimento il Documento del 15 maggio riassuntivo della programmazione disciplinare e del percorso formativo della classe. Tali materiali costituiranno la base di partenza per la conduzione della prova orale, a ribadire il **carattere multidisciplinare** della medesima, e, ancora una volta, la **centralità della misurazione della competenza** dello studente rispetto alla verifica delle nozioni possedute. Trattandosi nella maggior parte di testi scritti anche in questa sede, e forse più di quanto accadeva nella precedente versione dell'esame, il docente di italiano, che tra l'altro in questa prima edizione sarà un commissario esterno, dovrà portare il proprio contributo scientifico alla Commissione, proprio per valutare la rispondenza dei testi alle esigenze della prova.

Come si vede si tratta di un ulteriore tentativo di potenziare la personalizzazione dell'apprendimento e la valutazione delle competenze in uscita dello studente, elementi che, stante la riflessione didattica e pedagogica degli ultimi anni, dovrebbero ormai essere patrimonio comune del nostro corpo docente, ma che in questa occasione assumono forse per la prima volta una dimensione formale e cogente, anche nella banale esigenza di verbalizzazione dei passaggi che condurranno la Commissione a prendere le proprie decisioni, dimensione necessaria non solo a prevenire eventuali contenziosi formali, ma soprattutto a rendere effettiva la centralità del singolo studente nell'azione formativa.

Giuseppe Bonelli

Dirigente scolastico, ha ricoperto diversi incarichi presso il Miur e l'Ufficio scolastico regionale, dove in particolare, ha svolto incarichi ispettivi e, tra il 2013 e il 2015, ha assunto la dirigenza dell'Ufficio Ordinamenti scolastici ed Esami di Stato. Attualmente dirige l'ufficio scolastico provinciale di Brescia. Si è sempre occupato di politica scolastica e ha avuto incarichi di diretta collaborazione con i ministri De Mauro e Fioroni.